

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 settembre 2002

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per la regione Campania, limitatamente alla provincia di Avellino.

IL DIRETTORE GENERALE per le politiche agroalimentari

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuvee" nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, "recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazioni dei mosti, vini e aceti";

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Campania con il quale l'organo medesimo ha certificato che nella provincia di Avellino si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola e per i vini a IGT e per i vini base spumante;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania, limitatamente alla provincia di Avellino atte a dare vini da tavola, vini a IGT e uve provenienti dalle varietà indicate all'allegato 1 atte a dare vini spumante.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 27 settembre 2002

Il direttore generale: Petroli

Allegato 1

Elenco delle varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti - regione Campania - provincia di Avellino:

Falanghina B., Coda di Volpe B, Greco B., Fiano B., Asprinio bianco B., Forastera B, Biancolella B., Piediroso N., Sciascinoso N., Aglianico N., Trebbiano Toscano B.

